

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 1952

(65^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, e relative norme interpretative (N. 2225) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, relatore Pag. 832

(Discussione e approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, concernente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli » (N. 2205) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 832

GIUA 832

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 832

« Ratifica del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, concernente modificazioni dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore » (N. 2307) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 833

GIUA 833

« Ratifica del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, concernente provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti, rafforzati, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, ed estensione delle norme in esso contenute ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, rafforzati, che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio » (N. 2286) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Bosco, relatore Pag. 834

Rizzo Giamhattista 834

DE LUCA 834

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Boccassi, Boggiano Pico, Carboni, Caso, Cerica, Corbellini, De Luca, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giamhattista, Salomone e Varaldo.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Murdaca.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, concernente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli » (N. 2205) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

65ª RIUNIONE (7 maggio 1952)

concernente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli ».

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, è ratificato.

Con il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, furono adottate norme intese a favorire il massimo impiego di lavoratori dell'agricoltura nelle provincie o nelle zone in cui particolarmente si manifestava e si manifesta il disagio della disoccupazione agricola.

Con tali norme, al fine di venire appunto incontro alle esigenze di una maggiore occupazione di lavoratori dell'agricoltura, fu data facoltà ai prefetti di emanare decreti prescriventi l'obbligo per i conduttori a qualsiasi titolo di aziende agrarie o boschive di assumere mano d'opera agricola.

Stabilito questo principio, nei vari articoli del decreto legislativo in questione la materia è così disciplinata: è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura; questa Commissione, su richiesta, autorizza i prefetti ad emanare i decreti di cui sopra. Vengono, poi, istituite Commissioni comunali e Commissioni provinciali: alle prime è demandato il compito di compilare gli elenchi dei lavoratori agricoli disoccupati; alle seconde, quello di provvedere alla determinazione dei criteri per il carico massimo obbligatorio di giornate lavorative per ettaro coltura, da imporsi ai conduttori di aziende agrarie. Infine sono fissate le sanzioni per l'inosservanza, da parte dei conduttori delle aziende agrarie, delle disposizioni in questione.

Questo in breve il contenuto del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, di cui propongo la ratifica pura e semplice, così come ha fatto l'altro ramo del Parlamento.

GIUA. Vorrei sapere se il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, di cui ci si chiede la ratifica, sia ancora operante.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, ha corrisposto

in modo soddisfacente, anche se non perfetto, dal 1947 sino ad oggi, alle esigenze del massimo impiego possibile di lavoratori agricoli disoccupati. Il Governo, quindi, richiede che il decreto legislativo in questione sia ratificato senza alcuna modificazione dal Senato. Faccio presente, frattanto, che sono allo studio, da parte degli Organi competenti, modificazioni veramente radicali in materia, che verranno presto concretate in un apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, e relative norme interpretative (N. 2225) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, e relative norme interpretative ».

Su questo disegno di legge è stato chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro, ma, essendo decorso il termine senza che la predetta Commissione abbia fatto conoscere il suo parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno. Si può procedere pertanto alla discussione del presente disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varaldo.

VARALDO, *relatore.* Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, che siamo chiamati a ratificare, concerne l'autorizzazione al Governo italiano a trattare con il Governo degli Stati Uniti d'America e con l'Export Import Bank di Washington relativamente all'apertura di un credito di 100 milioni di dollari concessi allo Istituto Mobiliare Italiano e da utilizzare, nell'interesse di aziende industriali italiane, per

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

65ª RIUNIONE (7 maggio 1952)

acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni occorrenti alla ricostruzione e allo sviluppo dell'esportazione italiana. All'articolo 11 il decreto legislativo in questione stabilisce che i finanziamenti e le operazioni da esso previste sono esenti da ogni tassa, imposta o tributo presente e futuro, spettanti all'Erario e agli Enti locali.

Alla ratifica pura e semplice si è aggiunta, da parte della Camera dei deputati, una norma interpretativa che in origine faceva parte di un disegno di legge separato presentato su iniziativa del Ministero delle finanze. Tale norma interpretativa è stata suggerita dal fatto che il Governo, allo scopo di far fruire dei benefici di cui sopra anche le più modeste categorie economiche, aveva costituito una Società per esportazioni e importazioni (S.P.E.I.), controllata dallo Stato per tramite dell'A.R.A.R., la quale assume i mutui I.M.I. e svolge tutte le pratiche inerenti al finanziamento delle piccole industrie rappresentate dalla società anzidetta. La norma interpretativa in parola precisa che anche le operazioni compiute attraverso società ed enti pubblici specializzati delegati dall'I.M.I. sono esenti dagli oneri fiscali. La norma è, quindi, pienamente nello spirito del provvedimento, ed è particolarmente accettabile perchè viene incontro alle piccole aziende. Ciò considerato, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, è ratificato.

(È approvato).

Art. 2.

Le esenzioni tributarie previste dall'articolo 11 del citato decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, sono applicabili anche ai finanziamenti ed alle singole operazioni, comprese quelle di vendita di macchinari con patto di riservato dominio, compiuti in attuazione de-

gli scopi indicati nel detto decreto legislativo per delega dell'Istituto mobiliare italiano approvata dal Ministero del tesoro, da enti pubblici specializzati o da società da questi controllate, nonchè ai finanziamenti concessi dall'Istituto mobiliare italiano agli enti e società medesimi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, concernente modificazioni dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore** » (N. 2307) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, concernente modificazioni dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 373, è ratificato.

Relatore del disegno di legge in esame è il senatore Ferrabino, impossibilitato ad essere presente perchè in questo momento è riunita anche la 6ª Commissione da lui presieduta. Egli, però, mi ha fatto sapere di non avere nulla da osservare in merito a questo disegno di legge. Per cui, se non si fanno osservazioni, credo che si possa procedere ugualmente alla discussione del presente disegno di legge.

GIUA. Il maggiore stanziamento di cui al decreto legislativo da ratificare è ormai superato ed è attualmente conglobato nei due miliardi previsti in materia dal bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1952-1953. Non ratificare quindi il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379, sarebbe un non senso.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

65ª RIUNIONE (7 maggio 1952)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico, di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, concernente provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, ed estensione delle norme in esso contenute ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio » (N. 2286) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, concernente provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, ed estensione delle norme in esso contenute ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bosco.

BOSCO, *relatore*. Il decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, riguarda provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo. I benefici concessi con questo decreto legislativo sono costituiti dalla corresponsione della indennità carovita e delle relative quote complementari. Si tratta di una norma che ha già avuto la sua applicazione ed io quindi propongo senz'altro di ratificare il decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354.

Nel ratificare questo decreto legislativo, la Camera dei deputati ha deliberato di estendere le disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo ad un'altra categoria di primi avieri e pertanto ha aggiunto al disegno di legge di ratifica il seguente articolo 2: « Le disposi-

zioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto di cui all'articolo 1, sono estese, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge » - e quindi, si noti, non con data retroattiva - « ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo ».

L'onere derivante dalla estensione delle provvidenze economiche di cui al decreto legislativo già citato ai primi allievi del ruolo servizi, categoria governo, è di lire 5.225.000. L'articolo 3 del presente disegno di legge stabilisce che alla copertura di questo maggiore onere sarà fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1951-1952.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non ho nulla da osservare sulla sostanza del presente disegno di legge. Desidero soltanto chiedere all'onorevole relatore, il quale è anche componente della Commissione finanze e tesoro, se questa Commissione ha dato il proprio parere sul disegno di legge in esame.

BOSCO, *relatore*. Il parere alla Commissione finanze e tesoro è stato chiesto, ma essa non ha fatto nulla sapere nel termine prescritto. A norma, quindi, del Regolamento si deve intendere che la Commissione finanze e tesoro ha reputato di non dover esprimere alcun parere sulle conseguenze finanziarie del disegno di legge in discussione.

DE LUCA. Osservo che la dizione dell'articolo 3 « alla copertura della maggiore spesa di lire 5.225.000 » è inesatta in quanto non si tratta di una maggiorazione di spesa, ma di un semplice spostamento di stanziamenti tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Con questa precisazione dichiaro di votare a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, è ratificato.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

65ª RIUNIONE (7 maggio 1952)

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto di cui all'articolo 1, sono estese, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 5.225.000 derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio 1951-52 sarà fatto fronte

mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,30.